



COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. ANNO 2008 -

ALIQUOTE: - **4.8** per mille Abitazione principale
- **6,8** per mille Aliquota Ordinaria
- **7** per mille Alloggi posseduti e non locati

SALDO ICI ANNO 2008

Nell'informare che la scadenza per il versamento del SALDO ICI è prevista per il 16 DICEMBRE 2008 si ricorda che con il D.L. 93/2008 sono state introdotte importanti novità in materia di ICI in vigore dal 2008:

E' ESCLUSA dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).

Pertinenze dell'abitazione principale: (Art.4, comma 2 Regolamento ICI)

Possono usufruire dello stesso trattamento previsto per l'abitazione principale (esclusione dall'imposta), le unità immobiliari iscritte in categoria C2,C6,C7, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che le stesse siano possedute ed utilizzate dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale.

L'ESENZIONE dall'Imposta si estende anche alle seguenti fattispecie: (Art.4, comma 1 Regolamento ICI)

- ◆ Abitazione principale posseduta da anziano con residenza in istituto di ricovero o sanitario purché non locata.
- ◆ Abitazione concessa in uso gratuito a **parenti** in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare.

Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

- **Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI (16 Dicembre) dell'anno per il quale si intende usufruire di detta esenzione.**

Ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L 93/2008 **L'ESENZIONE** si applica anche nei seguenti casi:

- Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.

DETRAZIONE per unità immobiliare adibita ad abitazione principale **€ 103,29 (dall'ANNO 2008 si applica solo alle abitazioni con categorie A1, A8, A9)**

Con Del. di C.C. n.3 del 25/01/2008 è stato previsto per l'anno 2008 l'elevazione della detrazione d'imposta ad **€ 206,58** da applicare esclusivamente dai soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Soggetti passivi con nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
- Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
- Soggetti passivi con nucleo familiare con invalido civile al 100%

Per questi casi il reddito **ISEE dovrà essere non superiore ad € 19.864,00.**

- Soggetto passivo con nucleo familiare composto da persone residenti che abbiano compiuto **65 anni** di età (compiuti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione) con reddito **ISEE non superiore ad € 9.930,00.**
- Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito **ISEE non superiore ad € 3.993,00.**

Al fine di poter beneficiare della maggiore detrazione prevista per l'anno 2008, i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del **saldo ICI**.

VERSAMENTI: c.c.p. 561563 intestato a COMUNE DI LARI – ICI
Servizio di Tesoreria

Il versamento può essere effettuato presso ogni sportello della CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO o presso qualsiasi **UFFICIO POSTALE**.

INFORMAZIONI:

Ufficio Tributi Tel. 0587 687520 - 13

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: Lunedì. 9,30 – 12,30 15,30 – 17,30
Giovedì 15,30 - 17,30
Venerdì 9,30 - 12,30